# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2576

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato FIORI**

*Presentata il 12 aprile 1988*

## Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le ingiustificate differenziazioni nei trattamenti esistenti nell'ambito del lavoro dipendente richiedono correttivi ormai improcrastinabili almeno per attuare le sensibili perequazioni non dovute né a diversi livelli di professionalità, né a diverse sfere di responsabilità.

Tale esigenza è particolarmente avvertita nei riguardi dell'impiego pubblico statale, nel quale ancor più incisive appaiono le rilevate diversità.

Più volte le Camere hanno sollecitato il Governo a predisporre un apposito strumento legislativo per la omogeneizzazione dei trattamenti di previdenza e di quiescenza dei pubblici dipendenti, prevedendo parità di contribuzione e parità di prestazione al maturare degli stessi requisiti di anzianità di servizio o anagrafica, qualunque sia l'amministrazione, l'azienda o l'ente pubblico di appartenenza.

In questa linea di tendenza e in attesa del predetto auspicato riordino della materia previdenziale e di quiescenza dei pubblici dipendenti si pone l'allegata proposta di legge.

L'articolo 1 include nella base contributiva, ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, l'indennità integrativa speciale nella misura del 25 per cento del suo importo.

Tale computo, ancorché in misura ridotta, va a colmare la lacuna legislativa che riguarda attualmente soltanto una minoranza dei lavoratori dipendenti, e precisamente i dipendenti dello Stato,

delle aziende autonome e degli enti pubblici non economici.

La misura del 25 per cento che si propone per la valutazione dell'indennità integrativa speciale è determinata in modo che la somma di tale indennità, presa in considerazione, corrisponda in linea di massima alla quota dell'indennità stessa che le vigenti disposizioni già comprendono nell'indennità di fine servizio degli iscritti all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti da enti locali - INADEL (dipendenti delle regioni, delle province e dei comuni).

A ciò aggiungasi che la giurisprudenza va sempre più orientandosi nel senso della valutazione di tale voce – come avviene per tutto il settore privato con la legge 29 maggio 1982, n. 297 – dal che conseguono da una parte notevole incertezza sul piano normativo ed il sicuro formarsi di un pesante contenzioso e dall'altra la probabilità che si determini uno squilibrio finanziario delle gestioni erogatrici a causa della mancata attuale sottoposizione a contribuzione dell'indennità integrativa speciale.

Si confida nella sollecita approvazione dell'iniziativa che risponde oltre tutto ad esigenze di equità sostanziale nei confronti dei dipendenti dello Stato.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato, la base contributiva di cui all'articolo 38 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, come integrato dall'articolo 2 della legge 20 marzo 1980, n. 75, comprende anche l'indennità integrativa speciale, istituita con l'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura del 25 per cento del suo importo.

2. Sulla predetta misura dell'indennità integrativa speciale si applica la stessa ritenuta, a carico del dipendente e della amministrazione o dell'ente datore di lavoro, prevista per la base contributiva di cui al comma 1.